

N. R.G. 3017/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**DECRETO**

Il Giudice istruttore, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante  
il n. r.g. **3017/2019**, promosso

da

**MASSIMO** (C.F. \_\_\_\_\_) e da  
**ROSSANA** (C.F. \_\_\_\_\_) entrambi con il patrocinio dell'avv.  
giusta procura in atti

**PARTE RICORRENTE**

Nel quale ha assunto l'ufficio di O.C.C. la d.ssa

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

I coniugi **Massimo** e **Rossana** hanno congiuntamente  
depositato proposta di piano del consumatore chiedendone  
l'omologazione.

Gli esponenti hanno dedotto di versare in stato di sovraindebitamento a  
causa di difficoltà economiche conseguenti alla temporanea  
disoccupazione involontaria di **Massimo**, unico percettore di



reddito, fra il 2013 ed il 2018, con conseguente impossibilità per il nucleo familiare di onorare regolarmente alle rate del mutuo ipotecario contratto con Unicredit S.p.a. in data 3 settembre 2010, finalizzato all'acquisto della casa di abitazione, tanto da essersi visti notificare atto di pignoramento immobiliare e da aver subito la procedura esecutiva n. 143/2018 R.G.E.I. del Tribunale di Avellino.

In particolare è stato evidenziato:

- che il mutuo contratto avrebbe dovuto essere depurato degli interessi convenzionali, a causa dell'indeterminatezza della clausola di capitalizzazione c.d. alla francese, così facendo residuare un credito complessivo di € 65.328,53, per tale importo inserito nel piano;
- che oltre alla suindicata posta debitoria, doveva essere inclusa, fra le passività esistenti alla data di presentazione del piano, l'esposizione verso la Regione Campania per tasse automobilistiche, pari ad € 1.564,68, e verso la Direzione Provinciale di Torino per canoni radioaudizioni, pari ad € 694,25, da intendersi creditori chirografari;
- che l'attivo posto a servizio del debito concorsuale doveva trarsi esclusivamente dal reddito netto del                    eccedente le primarie esigenze familiari, e dunque disponibile per la quota mensile di € 400,00 (su un netto totale in busta paga di € 2.000,00 mensili), non essendovi attivo mobiliare rilevante ed essendo intenzione dei ricorrenti conservare la proprietà comune della casa di abitazione;
- che l'esecuzione del piano era garantita dalla figlia dei ricorrenti, Dominique, impegnatasi a versare la somma mensile di € 150,00;
- che il piano del consumatore prevedeva, dunque, l'adempimento integrale delle spese di procedura, quindi il pagamento dei debiti chirografari nella percentuale offerta del 53,91 %, nonché, successivamente, il pagamento dilazionato del debito ipotecario per un periodo della durata complessiva di 147 mesi, nella percentuale del 90,15



%, corrispondente al valore di mercato attuale del cespite immobiliare ipotecato;

- che la prestazione offerta al creditore ipotecario doveva ritenersi senz'altro migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, dovendo il valore di ipotetico realizzo in sede esecutiva dei beni pignorati attestarsi, così come ritenuto dall'OCC, intorno agli € 32.000,00 circa.

Con decreto interlocutorio del 25 luglio 2019, sono state rilevate alcune criticità, ed in particolare è stato segnalato al ricorrente che l'art. 8 co. 4 l. 3/2012 non ammette la dilazione ultrannuale del credito ipotecario - quanto meno in relazione alla parte ritenuta capiente nell'alternativa liquidatoria - salvo non sia concluso con il creditore interessato un accordo stragiudiziale basato sulla condivisione del piano proposto.

In alternativa il tribunale ha invitato l'istante a trasformare la proposta di piano del consumatore in proposta di accordo di composizione della crisi, onde consentire, a fronte del sacrificio determinato dalla dilazione di pagamento ultrannuale, l'espressione del voto da parte dell'oblatore.

Con documentazione integrativa, depositata entro il termine di quindici giorni, i ricorrenti hanno rappresentato di aver trasmesso ad Unicredit S.p.a. proposta di accordo stragiudiziale, ma di non aver ricevuto risposta.

Non hanno per contro apportato alcuna modifica alla proposta originaria ritenendo di dover perseguire, nonostante le criticità rilevate, la procedura di omologa del piano del consumatore.

In data 3 ottobre 2019, acquisita la produzione integrativa, il procedimento è stato assunto in riserva.

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 il tribunale fissa l'udienza per l'omologazione del piano del consumatore previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 della medesima legge e constatata l'assenza di atti in frode.



Ne consegue che, laddove non siano rispettate le condizioni di fattibilità giuridica sancite dalle richiamate norme o sia rilevata la sussistenza di atti in frode al ceto creditorio, il procedimento deve concludersi già anteriormente con declaratoria di inammissibilità della proposta, senza che possano essere neppure adottate, ove richieste, misure di protezione del patrimonio.

Per quanto rileva nel presente procedimento, va ribadito che l'art. 8 co. 4 della l. 3/2012 stabilisce che il piano del consumatore può prevedere *“una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4451/2018 del 23 febbraio 2018, ha evidenziato che l'anzidetta norma, nel prevedere un termine decadenziale non superiore ad un anno per la soddisfazione del creditore ipotecario capiente, sancisce una regola di natura sostanziale e non processuale, sicché deve ritenersi preclusa al proponente una dilazione superiore in mancanza di esplicito consenso del creditore.

La pronuncia sopra richiamata è stata di recente implicitamente confermata da quella portante il n. 17834/2019 del 3 luglio 2019, relativa alla diversa fattispecie dell'accordo di composizione della crisi.

La Suprema Corte ha evidenziato che, benché nelle procedure di sovraindebitamento il pagamento dei privilegiati, analogamente a quanto avviene nei procedimenti concorsuali maggiori, deve essere di regola integrale e non dilazionato, deve, tuttavia, darsi atto della presenza, all'art. 8 co. 4, di una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 186 bis co. 2 lett. C) l.f. sul concordato in continuità, norma da cui comunemente si ricava che, in caso di piani che prevedano la conservazione nel patrimonio dei beni su cui grava la prelazione, il debitore ha una duplice facoltà: a) proporre ai privilegiati la moratoria di un anno, salvo riconoscimento degli interessi derivanti dalla dilazione, il



che equivale alla soddisfazione integrale e comporta l'esclusione dall'esercizio del voto; b) proporre ai privilegiati una moratoria ultrannuale, equivalente ad una soddisfazione non integrale, compensandoli, solo in tal caso, con la facoltà di esercitare il diritto di voto in una misura corrispondente al sacrificio in concreto sofferto rispetto alle alternative concretamente praticabili.

La pronuncia da ultimo richiamata, che estende ai creditori delle procedure di sovraindebitamento, il portato della giurisprudenza di legittimità in tema di pagamento ultrannuale dei creditori prelatizi, consente di ritenere ammissibili proposte di debitori "minori" che prevedano dilazioni di pagamento per i creditori privilegiati capienti anche in misura superiore al limite temporale di un anno, ma a condizione che sia offerta a questi ultimi la possibilità di esprimere la loro volontà di adesione o non adesione.

Deve pertanto arguirsi che quando il debitore decide di conservare la proprietà del bene gravato dalla prelazione e non offre di pagare i creditori privilegiati entro l'anno, deve necessariamente offrire agli interessati la possibilità di esprimere il loro consenso.

In buona sostanza la regola del pagamento integrale ed indilazionato (o dilazionato entro il termine massimo di un anno) costituisce non già un limite assoluto, ma un criterio comparativo fra i casi in cui i creditori privilegiati possono essere considerati estranei alla proposta e al piano e quelli in cui essi sono coinvolti e potenzialmente coartati dalla volontà delle maggioranze, sicché devono essere messi in condizioni di incidere su di esse in misura proporzionata al sacrificio sofferto.

La citata pronuncia ha chiarito che tale possibilità si esplica, in caso di accordo di composizione della crisi, in modo analogo a quanto avviene nel concordato preventivo, essendo anche lì prevista la manifestazione del consenso mediante espressione del voto, soggiungendo, per contro, quanto alla diversa procedura di piano del consumatore, in cui non è prevista



l'adesione dei creditori, che “*l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore*”.

Si è dunque aperta la strada ad accordi paraconcorsuali con i creditori prelatizi, volti a consentire a questi ultimi di aderire al piano del consumatore, ferma restando la possibilità per il proponente che non riesca ad acquisire il consenso spontaneo degli interessati, di coartarne la volontà mediante conversione della procedura in accordo di composizione della crisi.

Detto *switch* procedurale deve ritenersi senz'altro consentito dalla flessibilità connotata alle forme di regolazione della crisi ed alla possibilità tuttora offerta al consumatore di avvalersi, indifferentemente, dell'una o dell'altra procedura (facoltà invece esclusa quando entrerà in vigore il codice della crisi di impresa, ma alla luce di un impianto di regole nella materia in discorso del tutto rinnovato).

Nel caso di specie i proponenti non hanno optato per la trasformazione del rito, né sono riusciti a conseguire il consenso stragiudiziale di Unicredit S.p.a., destinataria di un'apposita proposta negoziale.

Gli istanti non hanno neppure offerto il pagamento integrale del credito, quantomeno per la parte ritenuta capiente (circa € 32.000,00) entro il termine di un anno dall'omologa, non disponendo di risorse sufficienti prontamente liquidabili.

Da ultimo è da dire che il piano di ammortamento prospettato - oltre a violare le regole della *par condicio*, laddove prevede il pagamento del creditore ipotecario successivamente ai chirografari anche per la parte capiente - è da ritenersi giuridicamente non fattibile nella parte in cui



ipotizza la prosecuzione del contratto di mutuo pendente secondo un diverso piano di ammortamento.

Ed infatti, anche a voler ritenere non applicabile al piano del consumatore il disposto l'art. 55 l.f., non può non considerarsi che nel caso di specie i debitori sono palesemente incorsi in decadenza dal beneficio del termine subendo una procedura di pignoramento.

Verificatasi dunque l'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. per insolvenza del debitore, al tribunale non è consentito, in mancanza di espressa previsione normativa, sindacare sul piano economico il regolamento negoziale voluto dai privati ripristinandone la vigenza (ed addirittura modificandone il contenuto), salvo il caso, nella specie neppure prospettato, di intervenuto recesso "brutale" e di abuso del diritto da parte del contraente forte (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).

Quanto, infine, alla contestazione della parte di credito relativa agli interessi convenzionali del mutuo c.d. alla francese, elisi unilateralmente dal piano poiché ritenuti indeterminati, essa, pur astrattamente ammissibile, avrebbe richiesto da parte dei ricorrenti una più chiara prospettazione delle ragioni in diritto che la fondano, sicché solo in una siffatta ipotesi il debitore avrebbe potuto non soddisfare il debito per oneri accessori, salva naturalmente la facoltà per il creditore di chiedere opportuni accantonamenti in sede di omologa.

Ne consegue, in conclusione, l'inammissibilità della proposta per violazione dell'art. 8 co. 4 l. 3/2012 e, dunque, per difetto di fattibilità giuridica, declaratoria che va sin d'ora disposta con chiusura anticipata della procedura.

La definizione del procedimento in questa fase esclude ogni statuizione in punto di spese, non essendo stato instaurato alcun contraddittorio.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso depositato da MASSIMO e  
ROSSANA.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Avellino, 21 ottobre 2019

il Giudice

*Dott. Pasquale Russolillo*

